

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 169

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CECCHERINI, ROMITA, TURNATURI, ROSSI PAOLO, BERTINELLI, PRETI,  
CASTELLARIN, COLITTO, SIMONINI, DE VITA, MAZZA**

*Annunziata il 24 settembre 1953*

### Norme integrative sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 4 marzo 1953 veniva annunziata alla Camera la proposta di legge di iniziativa di un gruppo di deputati concernente il medesimo oggetto della presente.

La prima Commissione parlamentare permanente, a cui era devoluto in sede legislativa l'esame della proposta in parola, non ha avuto il tempo di farlo per il sopraggiunto scioglimento del Parlamento.

Ci permettiamo, pertanto, ripresentarla e sottoporla alla vostra benevola attenzione per le seguenti considerazioni:

In sede di applicazione della legge 5 giugno 1951, n. 376, concernente le norme integrative per l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, istitutivo dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni statali, si sono riscontrate nella legge stessa delle limitazioni che ostacolano seriamente il raggiungimento dello scopo a cui indubbiamente il legislatore ha mirato: quello di dare a tutto il personale non di ruolo una sistemazione stabile e confacente alle sue attitudini e alle Amministrazioni un ordinamento più rispondente alle loro necessità funzionali con la eliminazione dell'avventiziato.

Un obiettivo esame delle istanze del personale interessato, nonché le difficoltà che effettivamente hanno riscontrato le Ammini-

strazioni statali nell'attuazione delle norme sopra ricordate, consigliano l'adozione di un provvedimento col quale si possano mitigare alcune limitazioni stabilite dalla legge sopracitata e nel medesimo tempo sia possibile tener conto di alcune leggi votate dal Parlamento successivamente al maggio 1948, nelle quali per il personale interessato non è stato disposto l'inquadramento in ruolo.

Tra le varie situazioni da sanare si segnalano:

a) l'esclusione dal beneficio dell'inclusione nei ruoli speciali transitori del personale civile non di ruolo che non ha potuto presentare tempestiva domanda per vari motivi, primo fra tutti il termine troppo breve fissato dall'articolo 1 della legge dianzi citata, per la presentazione delle domande di inquadramento;

b) l'impossibilità di usufruire della legge medesima da parte di coloro che, in applicazione di specifiche disposizioni di legge, furono assunti in servizio nelle Amministrazioni statali posteriormente al 1° maggio 1948. In tale posizione trovasi il personale proveniente dalla disciolta U. N. S. E. A. ed i mutilati ed invalidi di guerra assunti per completare l'aliquota di posti ad essi riservata a norma di legge.

L'articolo 1 del provvedimento da noi proposto prevede, appunto, l'applicazione

del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, al personale assunto in base a leggi speciali posteriormente al primo maggio 1948, il quale, in mancanza di uno specifico provvedimento, rimarrebbe escluso per sempre dai ruoli speciali transitori.

L'articolo 2 prevede per gli interessati la possibilità di chiedere l'inquadramento nei ruoli speciali transitori anche oltre il termine di due mesi dalla data di compimento della prescritta anzianità di servizio; e ciò in deroga al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1951, n. 376, che per la presentazione delle domande di inquadramento pone un termine troppo breve e per certo inopportuno.

La norma proposta tende in sostanza:

1°) ad evitare che l'impiegato, il quale abbia conseguito il diritto di essere inquadrato nei ruoli speciali transitori, possa esserne irrimediabilmente privato sol per aver tardato di qualche giorno, spesso per cause non imputabili alla sua volontà, a presentare la domanda di inquadramento;

2°) a rendere possibile il graduale assorbimento nei ruoli speciali transitori di tutto il personale non di ruolo, sì da pervenire alla totale eliminazione dell'avventiziato da tutti auspicata;

3°) a non portare complicazioni nella procedura amministrativa in conseguenza dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori di quel personale non di ruolo che, per la scadenza dei termini, ne aveva perduto il diritto.

Appunto per quest'ultima considerazione la proposta prevede che il collocamento nei ruoli speciali transitori — ove la domanda venga prodotta fuori del termine di due mesi dalla data di compimento della richiesta anzia-

rità di servizio — sia disposto con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

La proposta ora esaminata non porta un aggravio al bilancio dello Stato; ciò per le seguenti ragioni:

Il trattamento economico previsto per il personale dei ruoli speciali transitori è uguale a quello spettante al personale non di ruolo. Vi è anzi da considerare che, col collocamento del personale non di ruolo nei ruoli speciali transitori, cesseranno le contribuzioni assicurative che lo Stato è tenuto a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, mensilmente, in ragione di alcune migliaia di lire per ciascun dipendente non di ruolo. Cesserà altresì l'obbligo per lo Stato di corrispondere al personale non di ruolo, all'atto della cessazione di tale servizio, la indennità di licenziamento prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 4 aprile 1947, n. 207.

Tutto ciò costituirà una sicura economia per il bilancio statale, in quanto al trattamento di pensione che lo Stato sarà successivamente tenuto a corrispondere al personale anzidetto potrà farsi fronte col fondo costituito mediante la trattenuta del 6 per cento sugli stipendi percepiti dagli interessati durante il servizio.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che vi abbiamo brevemente illustrata è vivamente attesa da alcune migliaia di dipendenti statali ed in parte anche dalle Amministrazioni dello Stato che desiderano di vedere corrette le limitazioni sancite con il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e con la legge 5 giugno 1951, n. 376.

Nel sottoporla alla vostra benevola attenzione, formuliamo quindi il voto che essa possa riscuotere la vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si applica anche nei riguardi degli impiegati civili non di ruolo assunti in servizio posteriormente alla data del 1° maggio 1948, purché la loro assunzione sia avvenuta in base a specifiche disposizioni di legge.

### ART. 2.

In deroga al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1951, n. 376, le domande di collocamento nel ruolo speciale transitorio potranno essere prodotte, tanto dagli impiegati di cui all'articolo 1 della presente legge quanto da quelli previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, anche dopo trascorsi i due mesi dal compimento della anzianità di servizio stabilita dall'articolo medesimo, ma in tal caso il collocamento nei ruoli transitori avrà luogo a decorrere dalla data di presentazione delle domande.

### ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.